



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00924/2026

Decisione n. 65

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE**

Composta da

Piero Sandulli - Presidente

Giorgio Vercillo - Relatore

Andrea Carbone

Ermanno de Francisco

Michele Re - Componenti

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. n. **46/2026**, presentato, in data 26 maggio 2026, dalla **Procura Generale dello Sport**, in persona del Sig. Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, per la carica domiciliato presso gli uffici della Procura Generale dello Sport siti in 00135 Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Foro Italico Palazzo H Piano -1, PEC: procuragenerale@cert.coni.it e dalla **Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio**, in persona del Sig. Procuratore Federale, Cons. Giuseppe Chinè, per la carica domiciliato presso gli uffici della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio siti in 00187 Roma, Via Campania n. 47, PEC: procura@pec.figc.it,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via G. Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

contro

[omissis], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Adami e Massimiliano Della Puppa;

[omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Fanini;

[omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Fanini;

[omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Elia Fanini;

avverso

la decisione n. 0126/CFA/2025-2026 della Corte Federale di Appello, Sezione I, della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 7 maggio 2026 RG. 0147/CFA/2025- 2026.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 29 luglio 2026, il prof. avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); gli avv.ti Massimiliano Della Puppa e Giovanni Adami, per il resistente **[omissis]**; l'avv. Elia Fanini, per i resistenti sigg. **[omissis]**, **[omissis]** e **[omissis]**;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giorgio Vercillo.

Premessa in fatto

1. La vicenda trae origine dalla comunicazione del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, prot. n. 75598 del 9 luglio 2025, di trasmissione della nota prot. n. 0044013 del 5 luglio 2025, con cui la Divisione Polizia Anticrimine della Questura **[omissis]** segnalava l'avvenuta sottoscrizione da parte della società L'Aquila 1927 SSDARL di contratti di collaborazione con i

sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], benché sottoposti a provvedimenti di D.A.SPO. adottati dal Questore di [omissis].

Nella segnalazione si riferiva che, in data 12 febbraio 2025, il Questore di [omissis], in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara L'Aquila 1927 – U.S. Sambenedettese, disputata in data 26 gennaio 2025 e valevole per il Campionato di Serie D, aveva emesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, commi 1 e 5, della legge n. 401/1989, provvedimenti di D.A.SPO. nei confronti dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], per avere gli stessi *“partecipato attivamente ad uno scontro tra le opposte tifoserie, assestando violenti colpi ai supporters antagonisti”*.

La segnalazione precisava che i soggetti suindicati avevano in seguito presentato istanze di autorizzazione ad accedere, stazionare e transitare presso gli impianti sportivi sede degli incontri di calcio della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata “L'Aquila 1927” fino al 30 giugno 2026, al fine di poter adempiere ai vincoli derivanti dai contratti di *“collaborazione sportiva a carattere amministrativo-gestionale”* stipulati con la predetta Società, in date 9 giugno 2025 ([omissis]), 17 giugno 2025 ([omissis]) e 1° luglio 2025 ([omissis]).

Con decreti emessi in data 11 e 23 luglio 2025, l'Autorità di Pubblica Sicurezza considerava tali istanze non meritevoli di accoglimento, in quanto prodotte al fine di eludere il divieto di cui ai provvedimenti di D.A.SPO. inflitti ai richiedenti e ravvisava nella condotta tenuta il chiaro tentativo di compromettere la natura stessa e le finalità della misura di prevenzione personale irrogata dall'Autorità di P.S. e di costituire un pericoloso precedente a livello nazionale.

2. Ricevuta la segnalazione, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare, avente ad oggetto *“Segnalazione, formulata dal Ministero dell'interno, riguardante i contratti stipulati tra la società L'Aquila 1927 SSDARL e i Sig.ri [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]”* e, dopo aver compiuto attività istruttoria, ha notificato la comunicazione di conclusione delle indagini con la quale contestava le violazioni ivi meglio specificate.

3. Ai fini del presente giudizio assumono rilievo le posizioni dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], nei confronti dei quali, con atto prot. 17360/ 147pf 25-26/GC/PG/ep del 13 gennaio 2026, la Procura Federale ha proposto deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (**“TFN”**).

Più nel dettaglio:

(i) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, direttore sportivo della società L'Aquila 1927 SSDARL, veniva deferito per rispondere:

“a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F., dall'art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi

di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 26 novembre 2018, per avere svolto dal 29 dicembre 2024 al 30 giugno 2025, in qualità di collaboratore tesserato per la società L'Aquila 1927 SSDARL, l'attività di direttore sportivo della medesima società L'Aquila 1927 SSDARL. Ciò, pur non essendo in possesso dell'abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva e pur non essendo iscritto nell'Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F. e dall'art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 1° luglio 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026 e con assunzione dell'incarico di Vice Direttore Generale, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 8/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b), e comma 5 della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025 e della durata di anni tre e nonostante il Questore di [omissis] con decreto n. 4/2025 del 16 aprile 2025, avesse disposto la non applicazione dei divieti e delle limitazioni discendenti dal provvedimento di D.A.S.P.O. soltanto fino al 30 giugno 2025 per consentire al medesimo sig. [omissis] di poter svolgere la propria attività in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL in esecuzione del precedente contratto di collaborazione sottoscritto in data 29 dicembre 2024 e con scadenza 30 giugno 2025. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 1° luglio 2025 (ovvero nella medesima data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la società L'Aquila 1927 SSDARL per la stagione sportiva 2025-2026) un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto n. 8/2025 del 23 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di direttore sportivo della società L'Aquila 1927 SSDRL, percependo, altresì, dei compensi;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 delle N.O.I.F., dall'art. 51 del regolamento della L.N.D. e dagli articoli 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell'Elenco speciale dei direttori sportivi di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 14 luglio 2025, per avere richiesto il tesseramento come direttore sportivo della società L'Aquila 1927 SSDRL ed aver svolto dal 1° luglio 2025 all'attualità, l'attività di direttore sportivo della medesima società, pur non

essendo in possesso dell'abilitazione di direttore sportivo o di collaboratore della gestione sportiva e pur non essendo iscritto nell'Elenco speciale dei direttori sportivi della F.I.G.C.”;

(ii) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, collaboratore della società L'Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

- *“della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 17 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell'attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'attività connessa allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché del provvedimento D.A.S.P.O. n. 20/2025 emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni cinque. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell' 11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDARL, percependo, altresì, dei compensi”;*

(iii) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

- *“della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 9 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell'attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'attività connessa allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 23/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data*

15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell'11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDRL, percependo, altresì, dei compensi”;

(iv) il sig. [omissis], all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDARL, per rispondere:

- *“della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 5, comma 2, del Codice di comportamento sportivo del CONI, per avere sottoscritto in data 9 giugno 2025 un accordo di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L'Aquila 1927 SSDARL fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento dell'attività di dirigente accompagnatore, dichiarando, altresì, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'attività connessa allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Ciò, sebbene il sig. [omissis] fosse, alla data di sottoscrizione di detto accordo di collaborazione, destinatario del provvedimento D.A.S.P.O. n. 22/2025 emesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e comma 5, della legge n. 401/1989, dal Questore di [omissis] in data 12 febbraio 2025, notificato in data 15 febbraio 2025 e della durata di anni sei. Inoltre, il sig. [omissis], dopo avere presentato in data 19 giugno 2025 un'istanza al Questore di [omissis] di non applicazione degli obblighi e dei divieti discendenti dal D.A.S.P.O. e di autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in favore della società L'Aquila 1927 SSDARL e nonostante il Questore con decreto dell'11 luglio 2025 avesse respinto la stessa, ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di dirigente accompagnatore della società L'Aquila 1927 SSDRL, percependo, altresì, dei compensi”.*

4. Nello specifico, nell'atto di deferimento la Procura Federale ha segnalato che il comportamento dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]:

- di procedere, a seguito dell'emissione del provvedimento di D.A.S.P.O. nei loro confronti e nonostante la perdurante efficacia dello stesso, al tesseramento per la società L'Aquila 1927 SSDARL, svolgendo sino alla data del 17 dicembre 2025 i ruoli ed i relativi compiti sopra richiamati, denotasse *“la volontà consapevole di eludere i presidi posti a tutela dell'ordine, della sicurezza e credibilità delle manifestazioni sportive, aggravando il*

disvalore della condotta, che non si esaurisce nel singolo episodio, ma assume rilevanza sistemica” (pag. 10 e 11);

- che hanno richiesto ed ottenuto il tesseramento come Direttore Sportivo, il primo, e come dirigente, i restanti, pur essendo destinatari di un provvedimento di D.A.SPO., costituisse violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F., che disciplina il tesseramento dei dirigenti, nonché dall’art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in quanto in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’operato di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, e specialmente dei dirigenti per la funzione esemplare e di responsabilità, connessa al ruolo di promozione di condotte improntate alla sicurezza, al rispetto e alla non violenza, che implica necessariamente un livello di osservanza delle regole ancora più rigoroso.

5. Con decisione 0204/TFNSD-2025-2026, depositata in data 30 marzo 2026, la Sezione Disciplinare del TFN:

- ha affermato la responsabilità del sig. [omissis], con riguardo ai capi di incolpazione *sub* a) e c) della rubrica, avendo lo stesso ammesso, in sede di audizione, di aver svolto in favore della società Aquila 1927 il ruolo di Direttore Sportivo, in assenza della prescritta abilitazione nonché dell’iscrizione nell’elenco speciale dei Direttori sportivi della FIGC, così incorrendo nella violazione degli artt. 11 e 51 del regolamento LND;
- ha affermato la responsabilità del sig. [omissis] limitatamente al fatto di aver chiesto il proprio tesseramento nonostante fosse destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, così incorrendo nella violazione del divieto di tesseramento di cui all’art. 22 bis, quarto comma, delle NOIF, operante fino alla revoca dell’avviso orale;
- sulla scorta di tali motivazioni, ha irrogato le sanzioni di mesi due di inibizione al sig. [omissis] e di mesi sei di inibizione al sig. [omissis];
- ha prosciolto, invece, tutti i soggetti deferiti dall’ulteriore incolpazione consistente nell’aver sottoscritto accordi di collaborazione sportiva a carattere amministrativo – gestionale con la società L’Aquila 1927, per la stagione sportiva 2025/2026, dichiarando l’insussistenza di cause di incompatibilità, nonostante fossero tutti destinatari di un D.A.SPO. emesso dal Questore di [omissis] in data 12.2.25.

6. Avverso tale pronuncia il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno proposto reclamo alla Corte di Appello Federale (“**CFA**”) deducendo:

(i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 22-bis, commi 4, 5 e 7, e 37 delle N.O.I.F., 16, comma 5, dello Statuto della FIGC, 1, 2 e 5, comma 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI (pagg. 2-15 Reclamo);

(ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, 44, comma 5, e 128 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37 delle N.O.I.F., dell'art. 51 del Regolamento della L.N.D., degli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi di cui al comunicato ufficiale n. 10/a del 26 novembre 2018, nonché' degli artt. 1, 4, 6, 8, 11 e delle norme transitorie del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi di cui al comunicato ufficiale n. 10/a del 14 luglio 2025 (pagg. 15-17 Reclamo).

7. Con l'atto di reclamo, la Procura Federale ha domandato alla CFA di accogliere il deferimento e, per l'effetto, in riforma della decisione gravata, di irrogare nei confronti:

- del sig. [omissis] la sanzione di anni 3 di inibizione ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;

- del sig. [omissis] la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;

- del sig. [omissis] la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia;

- del sig. [omissis] la sanzione di anni 5 di inibizione e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ovvero la diversa sanzione ritenuta di giustizia.

8. I sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] hanno depositato memorie difensive.

9. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del 30 aprile 2026, all'esito della quale la CFA pubblicava la Decisione/0126/CFA-2025-2026 di rigetto del reclamo.

In particolare, il primo motivo è stato respinto sul presupposto che:

(i) *“il deferimento di cui trattasi” aveva imputato “ai soggetti deferiti di aver sottoscritto un accordo di collaborazione sportiva e di aver svolto dietro compenso le relative funzioni, dichiarando, contrariamente al vero, l'insussistenza di ragioni ostative allo svolgimento dell'incarico ricevuto, consistenti nel provvedimento di DA.SPO. e nel decreto del Questore che aveva respinto la domanda di autorizzazione all'attività lavorativa formulata dai deferiti”;*

(ii) *“la condotta contestata” era “quindi rappresentata dall'assunzione e dallo svolgimento di un incarico di collaborazione sportiva sulla base di false dichiarazioni e in presenza di provvedimenti ostativi emessi a carico dei deferiti dall'Autorità di pubblica sicurezza; fatti, questi, idonei a denotare la volontà consapevole di eludere i presidi posti a tutela dell'ordine, della sicurezza e della credibilità delle manifestazioni sportive”;*

(iii) tuttavia, la Procura Federale aveva motivato il *“reclamo in una prospettiva che diverge dalla impostazione iniziale seguita nell’atto di contestazione”* e che, in particolare, si era *“orientato a conferire particolare risalto al contrasto diretto tra l’art. 4 C.G.S. e la condotta violenta posta in essere dai deferiti, sul rilievo che questa costituisca espressione in sé di un elevato grado di disvalore, inconciliabile con i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui è espressione la norma suindicata”*;

(iv) dunque, il reclamo era stato proposto in *“violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare”*, in quanto:

- invocava *“a fondamento della responsabilità dei deferiti un fatto materiale (la condotta violenta) diverso da quelli contestati nell’originaria ipotesi accusatoria, come sopra descritti”*, atteso che *“il fatto storico della condotta violenta posta in essere dai deferiti in occasione della gara L’Aquila – Sambenedettese del 26 gennaio 2025”* era *“menzionato nell’atto di deferimento”* all’interno del quale, tuttavia, figurava *“esclusivamente quale presupposto fattuale dei provvedimenti di D.A.SPO. – ossia quale antecedente storico che ha dato causa all’emissione della misura amministrativa – e non quale autonomo fatto costitutivo dell’illecito disciplinare contestato”*;

- non sollecitava *“una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già contestati – nel qual caso la Corte ben potrebbe, in virtù del principio iura novit curia, sussumere la condotta entro una cornice normativa differente da quella indicata nell’atto di deferimento – ma sposta[va] il fulcro dell’addebito su un fatto materiale (la partecipazione attiva a episodi di violenza) che, pur essendo narrato nel deferimento come circostanza di contesto, non è mai stato oggetto di autonoma contestazione disciplinare”*;

- *“La circostanza che un fatto sia narrato nel deferimento come antefatto storico o come elemento di contesto non equivale alla sua contestazione quale illecito disciplinare: ciò che non è oggetto di formale addebito non può divenire, in sede di reclamo, il fondamento della responsabilità del deferito, pena la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio”*.

Il secondo motivo è stato parimenti rigettato affermando che:

(i) *“la condotta del [omissis] di pieno e leale riconoscimento della responsabilità per i fatti indicati sub a) del deferimento e di sollecita iscrizione al corso per il conseguimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di Direttore sportivo è certamente valorizzabile in termini di successiva presa di coscienza del disvalore della condotta agita in difetto delle abilitazioni federali”*;

(ii) *“L’argomento esposto nel reclamo secondo cui il [omissis] si sarebbe limitato a sottoscrivere per accettazione la rescissione del contratto di collaborazione comunicatogli dalla Società (al fine dichiarato di preservare la propria “credibilità”), trascura di considerare che l’accettazione costituisce comunque l’espressione di un comportamento volontario adesivo allo scioglimento del rapporto, cui il [omissis] non era tenuto ... nel contesto delineato dai provvedimenti cautelari del giudice amministrativo e dal diniego di autorizzazione del Questore de [omissis], il cui tenore emargina l’ipotesi dell’attenuante c.d. putativa e legittima invece il ragionevole convincimento maturato dal [omissis] sulla compatibilità tra le limitazioni connesse ai divieti imposti dalla misura di prevenzione e le prestazioni contrattuali (da eseguire “in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita”) che non implicassero l’accesso agli impianti sportivi nelle giornate di svolgimento di specifiche competizioni calcistiche”;*

(iii) *“l’ammissione di responsabilità di cui all’art. 13, comma 1, lettera e), del Codice di giustizia sportiva integra una circostanza attenuante autonoma e distinta rispetto a quella della prestata collaborazione”, la quale, a differenza della fattispecie disciplinata dall’art. 128, “valorizza alternativamente (e non cumulativamente) il riconoscimento della propria responsabilità o la collaborazione fattiva all’accertamento degli illeciti disciplinari” ed è prevista da una norma che “disciplina le circostanze attenuanti generali, applicabili d’ufficio dal giudice nella dosimetria della sanzione”.*

10. La Decisione/0126/CFA-2025-2026 è stata successivamente impugnata dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio innanzi a questo Collegio con ricorso ex artt. 54 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva.

Con il primo motivo è stata dedotta la “*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 101, COMMA 3 E 125 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC E DEGLI ARTT. 23 E 44, COMMA 4 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI*” (pagg. 19-28) ed è stato affermato, in particolare, che:

- la Procura Federale *“lungi dall’introdurre dinanzi al giudice di secondo grado fatti nuovi e diversi da quelli contenuti nell’atto di deferimento, si è, in realtà, limitata a sviluppare considerazioni ed argomentazioni di tipo giuridico già contenute nell’atto di deferimento, lasciando del tutto immutati i fatti oggetto di contestazione in quanto ritenuti di rilevanza disciplinare”* (pag. 24);
- ciò risulterebbe *“confermato dalla stessa descrizione del reclamo proposto dalla Procura Federale nelle pagine 5 e 6 della decisione impugnata”* (pag. 26);
- *“l’inesistenza della mutatio libelli rilevata dalla Corte Federale d’Appello emerge, per tabulas, dal mero confronto letterale tra le pagine da 10 a 14 dell’atto di deferimento e le pagine da 8 a 15 dell’atto di reclamo”* (pag. 28).

Con il secondo motivo è stata dedotta il vizio di “OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” (pagg. 28-30) ed è stato affermato, in particolare, che la statuizione della CFA, secondo cui *“La condotta ascritta ai deferiti nell’atto di deferimento consiste, infatti, nella sottoscrizione dei contratti di collaborazione sportiva in pendenza di D.A.SPO., nella dichiarazione di insussistenza di ragioni ostative e nella prosecuzione dell’attività nonostante il diniego del Questore: è questo il fatto materiale su cui si fonda l’incolpazione e rispetto al quale i deferiti hanno apprestato le proprie difese. Ora, il reclamo della Procura federale – pur mantenendo formalmente invariata la descrizione delle condotte contestate – ne muta il baricentro assiologico, conferendo rilievo centrale e autonomo non già alla condotta elusiva sopra descritta, bensì alla condotta violenta che ha originato i provvedimenti di D.A.SPO., elevandola a fondamento diretto e autosufficiente della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva”,* sarebbe inficiata *“dagli errores iuris denunciati con il primo motivo di ricorso”,* nonché *“priva di un adeguato supporto motivazionale, oltreché manifestamente irragionevole”,* in quanto:

- la CFA non ha indicato *“gli elementi di fatto da cui ha tratto il proprio convincimento, né [ha enunciato] l’iter logico-giuridico seguito per pervenire a detta conclusione”;*
- la carenza motivazionale sarebbe documentata dal *“confronto letterale tra le pagine da 10 a 14 dell’atto di deferimento e le pagine 8 a 15 dell’atto di reclamo”;*
- *“la Procura Federale non avrebbe potuto giammai qualificare la condotta violenta alla base dei provvedimenti di D.A.SPO. adottati dal Questore di [omissis] come atto diretto ed autosufficiente ad integrare i presupposti di una violazione dell’articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ... in quanto posta in essere pacificamente in data antecedente al tesseramento per la FIGC”.*

Con il terzo motivo - proposto in via subordinata e, in particolare, *“qualora dovesse ritenersi che la Corte Federale d’Appello abbia respinto il primo motivo di reclamo ... mediante una pronuncia di merito e non di rito”* - è stata dedotta la *“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC, 22-BIS, COMMI 4, 5 E 7, E 37 DELLE N.O.I.F. DELLA FIGC, ART. 16, COMMA 5 DELLO STATUTO DELLA FIGC, 1, 2 E 5 CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO DEL CONI”* (pagg. 30-40), sul presupposto che:

- i comportamenti tenuti dai deferiti che *“hanno richiesto e ottenuto il tesseramento ... pur essendo destinatari di un provvedimento di D.A.SPO.”* si pongono in *“contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’operato di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo”* e risultano idonei a *“incidere negativamente sulla sicurezza, sulla regolarità e sulla credibilità delle manifestazioni sportive, minando la fiducia che l’ordinamento sportivo ripone nei soggetti chiamati a coprire ruoli di responsabilità e di rappresentanza”;*

- è “oggettivamente incompatibile con lo svolgimento di funzioni dirigenziali che implicano non solo l’osservanza personale di comportamenti corretti e rispettosi, ma anche l’assunzione di un ruolo attivo nella promozione di condotte improntate alla sicurezza, al rispetto e alla non violenza”; ciò che non può essere assicurato da “un soggetto destinatario di una misura di prevenzione di D.A.SPO.”, il cui provvedimento “non può che qualificarsi, alla luce della clausola generale di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, come circostanza di per sé impeditiva dello svolgimento di attività rilevante per l’ordinamento Federale e, ancor prima, dell’assunzione della qualità di tesserato”;
- “il D.A.SPO. ex lege n. 401 del 1989 costituisce una misura di prevenzione e precauzione di polizia emessa per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini” e, in quanto tale, “pur in assenza di una specifica previsione”, è incompatibile con “l’assunzione dell’incarico di dirigente di una società sportiva da parte di un soggetto gravato da D.A.SPO. e il conseguente tesseramento per una federazione sportiva affiliata al CONI” in quanto agevola “la commissione di ulteriori condotte suscettibili di mettere in pericolo la tutela dell’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.

Con il quarto motivo, strettamente connesso a quello ad esso precedente, è stato dedotto il vizio di “OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA” (pagg. 40-43) e, in particolare, è stato affermato che la CFA non ha motivato come “possa aver ritenuto compatibile con i “decreti del Questore di luglio 2025” un “pur limitato esercizio dell’incarico di collaborazione sportiva”, né [ha indicato] gli elementi di fatto e le emergenze processuali all’uopo valorizzati per giungere a detta conclusione”, tanto più a fronte del rigetto delle istanze di autorizzazione da parte del Questore di [omissis].

Nelle conclusioni del Reclamo è stato richiesto, in principalità, la totale riforma della decisione impugnata con conseguenziale accertamento della responsabilità disciplinare dei resistenti; in via subordinata, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla CFA in diversa composizione.

11. Il sig. [omissis] si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e nelle proprie difese ha eccepito:

- (i) l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 54 Regolamento di Giustizia del CONI, affermando che quest’ultimo atto riproporrebbe “per la terza volta, la tesi che sussista una causa di incompatibilità tra la collaborazione lavorativa con una società sportiva ed essere destinatari di provvedimenti DASPO” e, quindi, sarebbe teso a ottenere dal “Collegio di Garanzia un’inammissibile nuova valutazione dei fatti e la riconducibilità di essi a ipotesi sanzionabili, al contrario di quanto deciso dal giudice di primo e secondo grado endofederale” (pagg. 7-8);

(ii) l'infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso per violazione del principio dell'immutabilità del deferimento di cui agli artt. 125 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI in quanto, come affermato dalla CFA nella decisione impugnata, il reclamo sarebbe stato proposto in violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare (pagg. 9-11);

(iii) l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso, perché la decisione assunta dalla CFA sarebbe chiarissima avendo *"affermato che, fermo il divieto di partecipazione alle partite disposto dal Questore [omissis], il DASPO non impedisce lo svolgimento di altre attività lavorative sportive di carattere gestionale o amministrativo che non comportino la violazione della misura stessa"* (pagg. 11-13);

(iv) l'insussistenza della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 37 delle N.O.I.F. e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Comportamento del CONI, contestata al capo b) del deferimento:

- non potendo la *"posizione del Sig. [omissis] ... essere arbitrariamente collegata a quella degli altri deferiti nel presente procedimento sportivo"*;
- perché il provvedimento di D.A.SPO. non può *"mai inibire ... l'attività sportiva di un giocatore, di un allenatore o un dirigente, la quale costituisca una fonte di reddito, in quanto tutelata dagli artt. 4 e 35 Cost."*;
- perché *"l'art. 22 bis, comma 4, N.O.I.F. non menziona il provvedimento DASPO tra le cause di incompatibilità con la continuazione di una carica dirigenziale in ambito calcistico e di conseguenza il Sig. [omissis] non ha assolutamente violato l'art 37 N.O.I.F. dichiarando di non avere cause di incompatibilità con detta carica"* (pagg. 13-18).

12. I sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] si sono parimenti costituiti chiedendo anch'essi il rigetto del ricorso e hanno eccepito nelle proprie difese:

(i) l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in quanto il ricorso tenderebbe, *"in realtà, a superare tale duplice scrutinio di merito non mediante la denuncia di un effettivo error iuris, ma mediante la riproposizione di una lettura sostanziale già disattesa"* (pagg. 4-6);

(ii) l'infondatezza del primo motivo per insussistenza della violazione degli artt. 101, comma 3, e 125 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e corretta qualificazione del mutamento dell'addebito quale *mutatio libelli* (pagg. 6-9), in quanto:

- *"Nel deferimento, il D.A.SPO. rilevava come provvedimento amministrativo in pendenza del quale erano stati stipulati i contratti di collaborazione sportiva. La condotta ascritta agli odierni resistenti era quella di avere sottoscritto detti contratti, di avere dichiarato l'insussistenza di ragioni*

ostative, di avere presentato istanza al Questore e di avere svolto attività in favore della società. La condotta violenta posta a base del D.A.SPO. era richiamata, quando richiamata, quale antecedente storico del provvedimento e non quale autonoma fonte di responsabilità disciplinare”;

- *“In appello, invece, la Procura Federale ha progressivamente modificato la struttura dell’addebito. Non ha più insistito soltanto sull’asserito intento elusivo desumibile dalla stipula dei contratti e dall’istanza amministrativa, ma ha sostenuto che il disvalore disciplinare deriverebbe dalla incompatibilità tra la condotta violenta alla base del D.A.SPO. e l’assunzione di funzioni dirigenziali o di collaborazione sportiva. Questa impostazione non si limita a qualificare diversamente il medesimo fatto. Essa attribuisce centralità a un fatto diverso, facendone il perno della responsabilità”;*

- *nello stesso ricorso “gli Uffici requirenti ricorrenti non contestano più soltanto una pretesa condotta elusiva, ma introducono una incompatibilità personale e assiologica fondata sul giudizio amministrativo di pericolosità presupposto dal D.A.SPO. e, dunque, indirettamente, sulla condotta violenta che ne ha determinato l’emissione”;*

(iii) *l’infondatezza del secondo motivo per insussistenza del vizio motivazionale ex art. 54 Codice di Giustizia Sportiva del CONI e piena intellegibilità della ratio decidendi sulla mutatio libelli, dal momento che la decisione della CFA impugnata “individua il contenuto dell’originario deferimento, chiarisce che il fatto contestato consisteva nella sottoscrizione degli accordi di collaborazione sportiva, nella dichiarazione di insussistenza di ragioni ostative, nella presentazione delle istanze al Questore e nello svolgimento dell’attività in pendenza dei D.A.SPO.; rileva poi che il reclamo della parte ricorrente aveva attribuito rilievo centrale alla condotta violenta posta a base dei provvedimenti amministrativi; conclude, infine, che tale condotta, pur narrata come elemento di contesto, non era mai stata oggetto di autonoma contestazione disciplinare” (pagg. 10-11);*

(iv) *l’infondatezza del terzo motivo per insussistenza della violazione dell’art. 4 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, dell’art. 37 N.O.I.F., dell’art. 16, comma 5, Statuto FIGC e degli artt. 1, 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e impossibilità di convertire il D.A.SPO. in causa ostativa atipica (pagg. 12-15);*

(iv) *l’infondatezza del quarto motivo, perché la CFA avrebbe motivato le ragioni per cui “la sottoscrizione dei contratti di collaborazione sportiva non fosse in contrasto con i decreti del Questore”, avendo “esaminato il punto decisivo e ha ritenuto che l’assenza di violazioni concrete dei divieti e la mancata previsione del D.A.SPO. quale causa ostativa federale impedissero di*

fondare la responsabilità disciplinare sulla sola stipula dei contratti e sulla presentazione delle istanze” (pagg. 15-17).

In via subordinata i sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] hanno svolto anche difese di merito valorizzando le rispettive posizioni.

13. In data 29 luglio 2026, si è tenuta l’udienza davanti a questo Collegio, nel corso della quale predette parti hanno insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

Considerato in diritto

14. Il primo motivo del ricorso è ammissibile perché mediante la sua proposizione è stata dedotta la violazione di norme di diritto con una censura che trascende il caso concreto, a nulla rilevando la presenza di una c.d. doppia conforme assolutoria, venendo in rilievo, non già un accertamento fattuale, bensì la corretta interpretazione e delimitazione di un principio giuridico di carattere generale (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 19/2026).

15. Oltre a essere ammissibile, il motivo è anche fondato.

In proposito, occorre premettere che *“l’obbligo di contestazione degli addebiti deve ritenersi assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico. È, quindi, necessario e sufficiente individuare e indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un’eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, il c.d. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione. D’altro canto, dall’art. 125 del Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione dell’indicazione delle stesse”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023).

16. Tanto premesso, va a questo punto osservato come il reclamo proposto alla CFA dalla Procura Federale non avesse introdotto fatti nuovi e diversi da quelli contenuti nell’atto di deferimento, ma si fosse limitato a sviluppare considerazioni e argomentazioni giuridiche utili a supportare, sotto il profilo argomentativo, le contestazioni originarie.

17. I fatti addebitati ai sigg. [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] con l’atto di deferimento coincidono con quelli fedelmente riportati nel reclamo. La prova è documentale e si trae, in modo

oggettivo, dal confronto tra le contestazioni mosse ai deferiti risultanti alle pagine da 14 a 17 dell'atto di deferimento e quelle riprodotte alle pagine da 2 a 4 del reclamo.

Tali fatti sono stati inoltre individuati e indicati nel loro nucleo materiale, sia nell'atto di deferimento, che nel reclamo con la medesima chiarezza e manifestando, in entrambi i casi, formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti.

Nell'atto di deferimento, come anche nel reclamo oggetto di contestazione è stato, in particolare, l'aver *"richiesto e ottenuto il tesseramento"* - il sig. [omissis], *"come direttore sportivo"*, i sigg. [omissis], [omissis] e [omissis], *"come dirigenti"* - *"pur essendo destinatari di un provvedimento di D.A.SPO."* (p. 13 atto di deferimento e p. 10 reclamo) e nonostante l'intervenuta adozione da parte del Questore di [omissis] di un decreto di rigetto della domanda di autorizzazione all'attività lavorativa che era stata formulata dai deferiti (vi pagg. 14-17 atto di deferimento e pagg. 2-4 reclamo).

In entrambi gli atti la Procura Federale ha inoltre precisato che tale condotta ha integrato violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 5, comma 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per le medesime ragioni descritte, rispettivamente, alle pagine da 10 a 14 dell'atto di deferimento e da 8 a 11 del reclamo.

18. In aggiunta a quanto precede, va poi rilevato come le argomentazioni svolte dalla Procura Federale alle pagine da 11 a 14 del reclamo in ordine alla natura e alla funzione assolta dal provvedimento di D.A.SPO. adottato ai sensi della legge n. 401/1989, alla incompatibilità di tale misura con l'assunzione di *"ruoli di responsabilità e di rappresentanza all'interno delle società affiliate alla F.I.G.C."*, al fatto che il D.A.SPO. sia un provvedimento funzionale a reprimere condotte tenute da *"persone socialmente pericolose" o "inaffidabili" nella prospettiva della tutela dell'interesse pubblico"*, non abbiano determinato una modifica della contestazione disciplinare originaria, come invece ritenuto dalla CFA nella decisione impugnata, ma siano state proposte unicamente al fine di supportare sotto il profilo giuridico quest'ultima.

Trattasi, quindi, di mere argomentazioni riferite ai fatti storici originari, i cui elementi identificativi sono rimasti gli stessi anche nel reclamo e che non hanno comportato, pertanto, la inammissibile *mutatio libelli* che è stata invece ravvisata dalla CFA.

19. Vale inoltre precisare come le argomentazioni svolte dalla Procura Federale alle pagine da 11 a 14 del reclamo non violino il principio di contestazione sancito dall'art. 125, comma 4, CGS anche perché *"non è corollario di tale principio quello secondo cui gli specifici particolari della condotta in contestazione debbano essere tutti contenuti ed esplicitati nella parte letterale del capo di incolpazione"* e perché lo stesso *"non va inteso non in senso meccanicistico formale"* ...

ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella, cioè, della tutela del diritto di difesa, sicché l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per il deferito di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023).

20. Si aggiunga, per mera completezza, che le argomentazioni addotte dalla Procura Federale alle pagine da 11 a 14 del reclamo non sono risultate neppure funzionali a sollecitare *“una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già contestati”*, tenuto conto dell'identità delle norme di cui la medesima Procura ha dedotto la violazione, rispetto a quelle elencate nell'atto di deferimento.

21. Contrariamente a quanto affermato dalla CFA, pertanto, questo Collegio ritiene che il fatto storico della condotta violenta posta in essere dai deferiti in occasione della gara L'Aquila – Sambenedettese del 26 gennaio 2025 sia stato menzionato anche nel reclamo esclusivamente quale presupposto fattuale dei provvedimenti di D.A.SPO. – ossia quale antecedente storico che ha dato causa all'emissione della misura amministrativa – e non quale autonomo fatto costitutivo dell'illecito disciplinare contestato.

22. Non colgono, dunque, nel segno le difese svolte dalle parti resistenti, laddove, in particolare, hanno argomentato che nell'atto di deferimento *“La condotta violenta posta a base del D.A.SPO. era richiamata, quando richiamata, quale antecedente storico del provvedimento e non quale autonoma fonte di responsabilità disciplinare”*, mentre invece nel reclamo la Procura Federale *“ha sostenuto che il disvalore disciplinare deriverebbe dalla incompatibilità tra la condotta violenta alla base del D.A.SPO. e l'assunzione di funzioni dirigenziali o di collaborazione sportiva”* (in tal senso, v. la memoria depositata dai sigg. [omissis] e [omissis]; in termini analoghi, v. anche la memoria del sig. [omissis]).

Tali difese travisano contenuto e portata degli atti cui si riferiscono e incorrono, inoltre, in una contraddizione logica, in quanto sovrappongono l'oggetto dell'illecito disciplinare contestato ai sigg. [omissis], [omissis] e [omissis] (per la cui individuazione si rinvia al punto 18 di questa decisione, nonché alle pagine dell'atto di deferimento e del reclamo in cui è più dettagliatamente identificato), con la funzione che, secondo la Procura Federale, la sanzione di tale illecito sarebbe preordinata a perseguire quale effetto della sua repressione (quella di evitare il rischio di contatti tra i destinatari dei provvedimenti di D.A.SPO., da un lato, e i calciatori e, più in generale, l'ambiente sportivo, dall'altro, la cui concretizzazione agevolerebbe *“la commissione di ulteriori condotte suscettibili di mettere in pericolo la tutela dell'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive”*).

23. Le considerazioni che precedono sono dirimenti ai fini dell'accoglimento del ricorso e consentono di prescindere dall'esame delle ulteriori censure, implicando, in particolare, l'assorbimento:

(i) sia del secondo motivo, con il quale è stata parimenti contestata l'inesistenza della *mutatio libelli* rilevata dalla CFA, sotto il profilo della irragionevolezza e carenza di motivazione che caratterizzerebbe la decisione impugnata;

(ii) sia dei motivi terzo e quarto, i quali sono stati proposti per l'ipotesi – non ricorrente nella specie – in cui questo Collegio avesse interpretato la decisione impugnata nel senso di ritenere che con la sua adozione la CFA abbia adottato una pronuncia di merito e non già di rito.

24. Il ricorso della Procura Generale merita, pertanto, accoglimento, con rinvio alla Corte Federale, in diversa composizione, che dovrà, dunque, accertare e valutare i fatti contestati alle parti resistenti, avendo quale parametro valutativo quanto espresso nella presente decisione.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Seconda Sezione

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia alla CFA in diversa composizione per la rivalutazione del merito.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 luglio 2026.

Il Presidente
F.to Piero Sandulli

Il Relatore
F.to Giorgio Vercillo

Depositato in Roma, in data 21 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face